



UFFICIO DIOCESANO ARCICONFRATERNITE

NUOVO REGOLAMENTO GENERALE

PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO
DEGLI STATUTI DELLE CONFRATERNITE
DELLA DIOCESI DI NAPOLI.

ARCIDIOCESI DI NAPOLI

02/07/2018





UFFICIO DIOCESANO ARCICONFRATERNITE

Nuovo Regolamento Generale

ARCIDIOCESI DI NAPOLI



THE HISTORY OF THE

OF THE

OF THE

Le Confraternite di Napoli all'alba del III millennio

La Chiesa di Napoli, all'alba del terzo millennio, vive una svolta epocale, che vede le Confraternite della Diocesi alla ricerca di percorsi di rinnovamento.

Da qualche anno, infatti, l'Ufficio Diocesano Confraternite lavora in questa direzione, per riproporre le Confraternite partenopee come luoghi di formazione, preghiera, crescita nella fede e dell'esercizio della carità.

Il Cardinale Arcivescovo, approvando il nuovo Statuto, vuole che le Confraternite riprendano il loro ruolo di luoghi in cui i laici vivano il loro impegno alla luce del Vangelo incarnato nel mondo, come l'amato Papa Giovanni Paolo II dice nell'Esortazione Apostolica "Christifideles laici" sulla vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo. Egli richiama tutte le aggregazioni laicali all'impegno di rivedere, aggiornare e rivitalizzare il loro operare per portare nuovi e più abbondanti frutti.

In un tempo, segnato dalla globalizzazione e dalla trasformazione della società, è più che mai indispensabile ripensare le Confraternite come nuove frontiere di evangelizzazione, dandone una lettura pastorale nuova e più al passo con i tempi e favorendo altresì il Vento della novità, della trasparenza, della solidarietà.

Le Confraternite, come "Associazioni pubbliche di fedeli, finalizzate specificamente all'incremento del culto pubblico ed all'esercizio di opere di carità, di penitenza, di catechesi, non disgiunta dalla cultura" (CJC 298), sono uno tra i modi più antichi, e non solo cristiani, di associazionismo religioso, dalle peculiarità pressoché uniche e originali che le distinguono e le caratterizzano da altri gruppi, dando loro originali possibilità di azione all'interno della Chiesa.

Queste istituzioni laicali sono rimaste vitali nel tempo, rinnovando l'esperienza di fede e di carità che le ha fatte nascere e progredire da almeno otto secoli. Per questo, non è fuori del tempo parlare anche oggi d'associazionismo confraternale, anche se spesso il loro operare è stato ritenuto inadeguato alle emergenze pastorali.

Questa premessa colloca le Confraternite nel cuore della Chiesa di Napoli, per cui il laico, che le sceglie, fa una scelta di vita, segue un ideale e si impegna ad uno stile di presenza nel mondo, che lo unisce idealmente a quanti si pongono al servizio del popolo di Dio, nelle più svariate necessità, al servizio dei più deboli e per la promozione dell'uomo e di tutti gli uomini.

Questo cammino, irto di difficoltà, talvolta, si è arrestato a causa dell'evolversi delle vicende umane, ma è nostro compito riprenderlo, con coraggio, confrontandoci con la continua novità del Vangelo ed aprendoci docilmente all'azione dello Spirito Santo, che fa nuove tutte le cose, investendole di bellezza e di giovinezza.

Tutto ciò richiede una reale volontà di cambiamento che deve vedere tutti, vecchi e nuovi aderenti, rimettersi in discussione per rivedere comportamenti, obiettivi e stili di vita personale e associativi e per rendere più bella e feconda la presenza di queste gloriose Confraternite nel tessuto pastorale e sociale delle nostre città.

Per evitare, poi, che la vita delle Confraternite si snaturi o che si devitalizzi sarà necessario un continuo ed attento monitoraggio della loro azione pastorale onde evitarne forme di cristallizzazione e di sterilità.

Il lungo tempo, trascorso dall'ultimo rinnovamento, anche normativo, delle Confraternite della nostra Diocesi, ci ha spinto ad apportare le necessarie modifiche, adattando al nostro tempo, Statuti, Regolamenti, Direttori e Linee-guida, rimanendo sempre convinti che il vero rinnovamento delle Confraternite nasce da un serio cammino di fede e nella riscoperta dello spirito dei fondatori dei singoli Sodalizi.

E' in quest'ottica che l'attuale Direzione Diocesana delle Confraternite, con l'approvazione e l'incoraggiamento del nostro

Cardinale Arcivescovo e con l'aiuto, la disponibilità e la competenza di tante persone, ha voluto offrire questo opuscolo come strumento di informazione per tutti i Confratelli, affinché si possano evitare confusioni, disordini, abusi e irregolarità.

La vita associativa, la Liturgia, il culto dei morti, la carità, obblighi fondamentali per il cammino delle Arciconfraternite, purificate dalle scorie del tempo, possano ritrovare nuovo impulso e vigore.

**Il Direttore dell' Ufficio Diocesano Confraternite
Mons. Raffaele Ponte**

Prot. n. 232/2010



CRESCENZIO SEPE

DELLA SANTA ROMANA CHIESA CARDINALE PRESBITERO
DEL TITOLO DI S.IO PADERE MISERICORDIOSO
PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
ARCIVESCOVO METROPOLITA DI NAPOLI
GRAN CANCELLIERE DELLA FACOLTA' TEOLOGICA
DELL'ITALIA MERIDIONALE

Nella storia della nostra Arcidiocesi, particolare rilievo rivestono le Associazioni di laici e presbiteri conosciute sotto il nome di "Confraternite".

Le Confraternite, quali associazioni di fedeli aventi per scopo l'incremento del culto pubblico e l'esercizio della carità, trovano una generale disciplina nei canoni 298-320 del Codice di Diritto Canonico.

Ciascuna di esse è retta in maniera peculiare dal proprio Statuto, approvato dall'Arcivescovo ai sensi del can. 312 del C.J.C., del quale devono necessariamente essere dotate.

Pertanto, esaminate la vigente normativa canonica;
ascoltati gli aventi interesse al Nostro attuale provvedimento;
considerato quanto era da considerarsi in diritto e in fatto;
con la nostra potestà ordinaria

DECRETIAMO

la promulgazione del nuovo Regolamento generale per la revisione e l'aggiornamento degli Statuti delle Confraternite, allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Le carte statutarie, elaborate dai membri delle Confraternite, non possono contrastare con le indicazioni precettive del presente regolamento diocesano, fatta salva la conservazione della denominazione, delle finalità specifiche e delle caratteristiche proprie di ciascuna di esse.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore dal prossimo 14 febbraio 2010 - Festa dei SS. Cirillo e Metodio e sostituirà quello attuale.

Napoli, dalla Sede Arcivescovile, addì 7 febbraio 2010.

Antonio Cardicini
Canc. Arcivesc. le



Crescenzo Card. Sepe
Arc.

Nuovo Regolamento Generale per la Revisione e L'aggiornamento degli Statuti delle Confraternite della Diocesi.

PREMESSA

Tutti i fedeli, nella varietà delle vocazioni e dei carismi, sono chiamati a pieno titolo e con uguale dignità all'edificazione del corpo di Cristo (LG 31; can. 208 C.J.C), ed è loro riconosciuto il diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni che si propongano un fine di carità e di pietà, per un migliore svolgimento di tale missione (can. 215).

Nella storia della nostra Arcidiocesi particolare rilievo rivestono quelle associazioni di laici e presbiteri conosciute sotto il nome di "Confraternite". Sorte sulla scia dei movimenti penitenziali del tardo Medio Evo hanno favorito l'accrescimento dello spirito di cristiana fraternità e di profonda devozione, promuovendo specialmente la preghiera in comune e la celebrazione di particolari ricorrenze liturgiche. Su questo aspetto si radicano alcune tra le più qualificate e importanti manifestazioni della religiosità popolare valido punto di partenza di un'evangelizzazione che deve condurre alla piena maturità della vita cristiana quotidiana.

Le Confraternite, quali associazioni di fedeli aventi per scopo l'incremento del culto pubblico e l'esercizio della carità trovano una generale disciplina nei canoni 298 - 320 del Codice di Diritto Canonico. Ciascuna di esse è retta in maniera peculiare dal proprio Statuto, approvato dall'Arcivescovo ai sensi del can. 312 C.J.C., del quale devono necessariamente essere dotate.

Le singole carte statutarie, elaborate dai membri delle Confraternite, non possono contrastare con le indicazioni precettive del presente Regolamento diocesano, fatta salva la conservazione della denominazione, delle finalità specifiche e delle caratteristiche individuanti di ciascuna di esse.

La revisione e l'aggiornamento degli Statuti dovranno essere compiuti secondo lo schema che segue:

- A. *La forma spirituale e materiale di ciascuna Confraternita deve essere adattata ai tempi presenti, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II e del Magistero della Chiesa, universale e locale, apportando agli statuti le modifiche necessarie ed opportune, sempre ispirandosi alle intenzioni dei fondatori che, da perfetti cristiani, li compilarono e alle pratiche di quanti ne seguirono le orme investendo le proprie energie personali in veri tesori di fraterna carità.*
- B. *Ravvivare e se necessario ripristinare lo spirito dei fondatori in modo che ogni Confraternita sia un nucleo di cattolici che, attraverso le varie opere spirituali e temporali, tendono al miglioramento della vita morale e religiosa.*
- C. *Eliminare qualsiasi attività estranea agli scopi della Confraternita, tale da poter suscitare anche lontanamente sospetti di speculazione.*
- D. *Disciplinare con norme omogenee i diritti ed i doveri degli Amministratori, del personale dipendente e dei confratelli.*

Revisione dello Statuto

Scopo di ogni Confraternita

Art. 1. - Ogni Confraternita, - secondo l'ispirazione delle Tavole di fondazione e nel rispetto delle norme della Chiesa e degli indirizzi pastorali -, ha lo scopo di promuovere e curare la vita religiosa e morale dei propri membri specialmente:

- a) formandoli alla dottrina della fede e guidandoli alla testimonianza della vita cristiana, mediante corsi di catechesi e momenti di preghiera comune;
- b) suggerendo loro le modalità più idonee, secondo la visione cristiana della vita e della morte, per il compimento delle opere di misericordia spirituale e materiale verso i confratelli e le consorelle e tutti i bisognosi di cure spirituali e materiali;
- c) sostenendoli nello svolgimento delle attività culturali che vengono promosse nell'ambito di loro pertinenza.

Ammissione dei Soci (confratelli, consorelle ed aggregati)

Art. 2. - Possono essere ammessi a far parte delle Confraternite i fedeli cristiani, senza discriminazione di sesso, i quali, trovandosi nelle condizioni personali e sociali stabilite dalle regole statutarie delle diverse Confraternite, riconoscano pubblicamente:

- a) il primato della vocazione di ogni cristiano alla santità
- b) la responsabilità di professare la fede cattolica
- c) il dovere della testimonianza di comunione salda e convinta con il Papa e con i Vescovi
- d) la partecipazione personale e associata al fine apostolico della Chiesa
- e) l'impegno di lievitare la società con la dottrina sociale della Chiesa ponendosi al servizio dell'integrale dignità dell'uomo.

Art. 3. - Per l'ammissione alla Confraternita occorre che l'aspirante presenti domanda nella quale:

- a) declinate le proprie generalità, siano indicati il suo domicilio e la condizione personale, ecclesiale e sociale;
- b) dichiarati di accettare integralmente tutte le condizioni stabilite dallo Statuto della Confraternita alla quale desidera aggregarsi.

Alla domanda il candidato dovrà accludere il certificato di battesimo, i certificati del casellario penale e dei carichi penali pendenti e, se coniugato, anche il certificato di matrimonio.

Art. 4. - Non possono essere ammessi coloro:

- a) che appartengano o sostengano associazioni e o sodalizi che per loro natura e funzione siano incompatibili con la fede e la morale cattolica;
- b) che siano incorsi in condanne penali per reati contrari all'ordinato svolgimento della vita civile, familiare e sociale, ovvero che riguardino la morale e la fede pubblica, il patrimonio;
- c) che abbiano carichi penali pendenti relativi alle lettere a) e b)
- d) che notoriamente siano di condotta incompatibile con la dottrina e la morale cristiana.

Art. 5. - Il Superiore, acquisite dal Parroco le opportune informazioni circa la professione della fede e la testimonianza di appartenenza e di comunione ecclesiale, potrà assumere ulteriori riservate informazioni allo scopo di verificare la ferma intenzione, la sincerità dell'aspirazione e la serietà della motivazione del richiedente di voler aderire alla confraternita per perseguirne gli scopi.

Art. 6. - L'Assemblea annualmente:

- a) procede ad esaminare tutte le domande proposte, anche se ritenute inammissibili dal Governo, accertando la

regolarità del corredo dei documenti e la fondatezza del contenuto delle informazioni assunte;

- b) decide l'ammissione o il rigetto di ciascuna domanda non dichiarata inammissibile dal Governo con votazione segreta, a maggioranza dei presenti;
- c) salvo il caso di espressa rinuncia, può ammettere al sodalizio, con voto favorevole pari ai due terzi dei votanti, l'aspirante la domanda del quale sia stata dichiarata inammissibile dal governo.

In mancanza di valida decisione, il Governo della Confraternita deve trasmettere le domande di ammissione alla Commissione di Vigilanza per l'esame del merito.

Art. 7. - Il candidato ammesso,

- a) adempito il versamento della somma stabilita dalla tabella della Confraternita per diritto di ammissione,
- b) integrato nel sodalizio con la vestizione, secondo il cerimoniale della Confraternita,
- c) diviene titolare dei diritti e dei doveri stabiliti e gode dei benefici e dei privilegi spirituali e temporali previsti.

Per aver diritto al voto, il confratello dovrà aver compiuto il 16° anno di età.

Art. 8. - Con le medesime norme, se non vi osta lo statuto, possono riceversi come soci aggregati i benefattori e le benefattrici, che godranno dei diritti e dei privilegi dei Soci, all'uopo appositamente disciplinati.

Art. 9. - I diritti di ammissione e le rette periodiche dei Soci sono determinati da apposita tabella autonomamente fissata dal Governo e sottoposta all'approvazione dal Collegio di Vigilanza dell'Ufficio Diocesano.

Insolvenza - Effetti - Modo di sanarla

Art. 10. - Il Socio diventa insolvente se per tre volte consecutive manca al pagamento della retta periodica.

Trascorsi i tre mesi di mora, egli resta nel godimento dei diritti e dei privilegi fino al termine di esazione successivo.

Dopo tale termine l'insolvente perde l'esercizio dei diritti relativi alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 11. - L'insolvenza è sanata con il pagamento di tutte le rette scadute e non pagate, salvo casi speciali di transazione nei quali il riacquisto dei diritti dei soci insolventi è discusso e deciso in Assemblea ed approvato dal Governo.

Art. 12. - Dopo cinque anni di insolvenza, e dopo un primo e un secondo richiamo, da effettuarsi con lettera raccomandata e con l'intervallo di un mese, il Socio si intende dimissionario e viene radiato dall'albo dei soci.

Volendo nuovamente iscriversi, egli dovrà proporre una nuova domanda.

Art. 13. - Al Socio morto nello stato di insolvenza nulla è dovuto da parte del Sodalizio, salvo diverse disposizioni dello Statuto.

Tuttavia quando il Socio insolvente abbia regolarmente adempiuto alle sue prestazioni verso il Sodalizio per almeno 10 anni e la Confraternita ne abbia l'obbligazione, prevista in via generale per tutti i soci, è tenuta a dargli il solo luogo di sepoltura e ad assolvere ai diritti per il funerale in chiesa.

Per gli insolventi, in qualsiasi caso, non vi è alcun beneficio di reversibilità per coniuge, genitori e figli.

Provvedimenti disciplinari a carico dei Soci

Art. 14. - Salve le diverse e più restrittive norme statutarie in vigore, l'assenza ingiustificata per due anni alle attività religiose e formative, alle assemblee convocate per la nomina del governo e per l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi comporta la decadenza da parte degli interessati dalla qualifica di soci, Confratelli e Consorelle, con la perdita consequenziale di tutti i diritti sia materiali che spirituali.

I Confratelli e le Consorelle che tengano condotta che offenda il decoro dell'Istituzione, anche sottraendosi ai doveri di rispetto e ubbidienza al Superiore della Confraternita e al P. Spirituale, che siano causa di turbamento dell'ordine delle adunanze, che offendano con parole o a mezzo di scritti gli Amministratori o i soci, saranno richiamati con ammonimento privato o pubblica censura dal Superiore, sentito il P. Spirituale.

Se recidivi, saranno privati del diritto della parola e del voto per un tempo che varia, a giudizio del Governo, da due a sei mesi secondo la gravità della mancanza. Tale provvedimento sarà reso esecutivo dall'approvazione del Collegio di Vigilanza.

Art. 15. - Sono radiati dall'albo dei soci:

- a) coloro che siano incorsi in condanne penali per delitti che ledono l'onore o la fede pubblica ed in genere la morale;
- b) quelli che notoriamente abbiano intrapreso e tengano condotta cattiva, abituale;
- c) i recidivi nelle mancanze contemplate nell'articolo precedente o che abbiano riportato per due volte la punizione della sospensione di parola e di voto in assemblea.

La radiazione, deliberata dall'Assemblea dovrà essere comunicata al Collegio di Vigilanza.

Quest'ultimo, di sua iniziativa potrà provocare, presso gli organi competenti, il provvedimento di radiazione tutte le volte che verrà direttamente a conoscere delle sopravvenute incompatibilità e delle

inadempienze di confratelli.

Qualsiasi punizione non potrà essere deliberata se prima non saranno state formalmente contestate per iscritto le accuse agli interessati ed ascoltate le loro eventuali difese.

Art. 16. - Sono altresì radiati quei Soci che, con comportamenti di inequivoca natura, anche con l'adesione pubblica o riservata ad associazioni e organizzazioni incompatibili con gli scopi ed i criteri di cui all'art. 2, lett. a-e del presente regolamento, rendano evidente il loro distacco dall'unità della comunione ecclesiale e dagli scopi propri della confraternita di appartenenza.

Art. 17. - A fronte dei provvedimenti disciplinari, non esclusa la radiazione, è ammesso il ricorso, ai sensi e nelle modalità di cui ai can. 1732-1739 del CJC.

Organi della Confraternita

Art. 18. - Ogni Confraternita si costituisce dei seguenti organi necessari:

- l'Assemblea
- il Superiore
- il Governo
- il Segretario
- il Padre Spirituale.

A detti organi possono aggiungersi, secondo l'opportunità, altri per varie funzioni previste esplicitamente negli Statuti.

Le Confraternite con consistente patrimonio immobiliare debbono dotarsi di un Collegio di Revisori dei Conti e di un Organo tecnico per la Direzione Amministrativa della Confraternita, che, a mezzo di uffici e dipendenti appositamente organizzati, provvede a tutti gli atti ed adempimenti necessari alla gestione e all'amministrazione del patrimonio stesso secondo le disposizioni impartite dal Superiore quale legale rappresentante e responsabile pubblico dell'ente.

Dell'Assemblea generale

Art. 19. - L'Assemblea Generale si compone dei membri titolari del diritto di voto, dovendosi ritenere esclusi i minori di 16 anni, coloro che non abbiano compiuto il periodo minimo di tirocinio, ove richiesto dallo statuto della Confraternita, gli insolventi e coloro che stiano scontando un periodo di sospensione a seguito di sanzione disciplinare.

L'Assemblea è presieduta dal Superiore, o da chi ne fa le veci.

Art. 20. - Spetta all'Assemblea:

- a) Deliberare sull'ammissione dei soci o sulla esclusione di essi;
- b) Eleggere il Superiore e il Governo;
- c) Approvare i bilanci e i conti finanziari;
- d) Deliberare sulle modifiche dello Statuto e del

Regolamento e sulle trasformazioni del patrimonio.

Art. 21. - Le sedute dell'Assemblea sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si terranno di norma tre volte all'anno: entro marzo, per l'approvazione del conto finanziario dell'anno precedente; entro novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

In epoca stabilita dallo Statuto si terrà l'assemblea dei Soci per l'elezione del Governo e dei Revisori dei Conti quando questi siano previsti dallo Statuto.

Le assemblee straordinarie si terranno per i soli affari urgenti e di particolare importanza.

Le convocazioni, contenenti l'ordine del giorno, firmate dal Segretario, dovranno esser comunicate agli interessati presso la sede della Confraternita almeno 48 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Art. 22. - Per la validità delle deliberazioni, ove non sia stabilito diversamente, è necessario l'intervento di almeno un quinto dei Soci con diritto di voto.

Per l'approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le decisioni relative all'ammissione, esclusione e scelta delle persone richiedono il voto segreto.

Art. 23. - I processi verbali delle deliberazioni debbono essere motivati e contenere il risultato delle discussioni avvenute.

I processi verbali sono stesi dal Segretario o da chi ne fa le veci e sono firmati da lui e dal Superiore o da chi ne fa le veci. Devono essere comunicati al P. Spirituale.

Art. 24. - Il Superiore, a seguito dell'approvazione dell'Ordinario, è il rappresentante legale canonico e civile dell'Arciconfraternita.

Presiede l'assemblea generale e il governo; distribuisce gli uffici e i compiti tra i governatori; dispone la convocazione del governo, del consiglio e dell'assemblea; esercita il potere disciplinare sul personale dipendente; adotta i provvedimenti indifferibili e li sottopone, senza indugio, al governo per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal governatore di maggiore anzianità di appartenenza all'Arciconfraternita, per i soli casi di urgenza nell'esercizio dei poteri ordinari, associativi e di amministrazione e gestione.

Art. 25. - Il Governo, costituito dal Superiore e da almeno due Governatori, ha la responsabilità e la direzione esecutiva delle attività ed opere dell'Arciconfraternita:

- a) delibera la convocazione dell'assemblea generale nei casi previsti dallo statuto e per ogni altro caso ritenuto opportuno;
- b) esegue le deliberazioni dell'assemblea ed esamina le relazioni del collegio dei Revisori dei conti;
- c) costituisce speciali deputazioni per singole opere o attività del sodalizio;
- d) affida ai soci incarichi temporanei e specifici, comunque revocabili;

- e) previa istruttoria, delibera sulle richieste di dispensa dalla partecipazione alla vita associativa
- f) provvede alle decisioni circa l'amministrazione del patrimonio della Confraternita, adempiendo agli oneri ed ai carichi relativi, disponendo per la redazione dei bilanci annuali;
- g) redige la relazione annuale delle sue attività;
- h) esprime parere circa l'ammissione degli aspiranti all'associazione.

Art. 26. - Il segretario nominato dal Superiore, esercita le seguenti funzioni:

- a) di assistente generale delle attività del Superiore e del Governo;
- b) di coordinatore dei compiti del governo;
- c) di annotazione delle presenze e degli interventi degli associati e di istruzione delle domande di dispensa dalla partecipazione alla vita associativa;
- d) di collaborazione con la Direzione Amministrativa, seguendone l'attività e riferendone al governo;
- e) di esecuzione di ogni altro compito previsto dallo statuto e dal regolamento o affidatogli dal governo.

Art. 27. - Il collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'assemblea generale.

I membri, anche singolarmente, esaminano e controllano la contabilità, vigilano sull'osservanza delle norme di legge canoniche e civili, dello statuto e del regolamento, e ne riferiscono collegialmente all'assemblea.

Presidente del collegio è il membro più anziano per iscrizione alla Confraternita; quello di iscrizione più recente assume le funzioni di segretario.

Art. 28. - L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre deve essere approvato il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno

seguinte; entro il 31 marzo deve essere approvato il bilancio consuntivo dell'esercizio dell'anno precedente.

Art. 29. - Gli atti di alienazione, quelli che possono peggiorare lo stato patrimoniale della Confraternita, gli atti di amministrazione straordinaria, determinati ai sensi del decreto arcivescovile di cui al can. 1231 del CJC, e le locazioni sono soggetti, sotto pena di nullità, alle autorizzazioni previste dalla normativa canonica.

Elezioni e Durata degli Uffici

Art. 30. - L'Assemblea generale per la elezione degli organi associativi, alla scadenza ordinaria e per le ipotesi di rinnovo totale o parziale degli stessi e degli uffici, a seguito di decadenza o dimissioni di uno o più membri, si riunisce nella data stabilita dal governo:

- a) per l'approvazione dell'elenco dei soci titolari del diritto di voto;
- b) per l'elezione e la costituzione dell'ufficio elettorale;
- c) per la raccolta delle candidature;
- d) per lo svolgimento delle operazioni elettorali, lo scrutinio dei voti e la proclamazione dei risultati;
- e) per l'insediamento degli eletti.

Art. 31. - L'ufficio elettorale, composto di tre membri eletti dall'Assemblea, con la partecipazione del Segretario, in funzione di assistente per la verbalizzazione di tutte le operazioni, provvede a:

- a) stilare e rendere pubblico, immediatamente e distintamente per ciascun organo ed ufficio da eleggere, l'elenco dei candidati;
- b) accertare il numero e stilare l'elenco dei soci ammessi al voto;
- c) disporre i documenti necessari per la votazione e lo scrutinio;
- d) proclamare nello stesso giorno, all'esito dello scrutinio, i risultati del voto.

Art. 32. - Tutti i soci con diritto di voto:

- a) sono eleggibili come membri del Consiglio;
- b) esprimono con voto personale e segreto la loro libera scelta tra tutti i soci, salvo che non sia previsto dallo Statuto la designazione dei candidati.

Per l'elezione del Superiore, degli incarichi di governo e del collegio dei revisori le scelte elettive e quelle di designazione delle candidature debbono cadere sui soci di età maggiore che godano incondizionata stima e che appaiono idonei per le attitudini e le competenze possedute allo svolgimento dei compiti ai quali sono deputati nell'ufficio al quale sono eletti o candidati.

Art. 33. - Il Superiore uscente proclamerà gli eletti, investendoli dell'ufficio e provvedendo alla comunicazione dell'elezione all'Ufficio Diocesano Confraternite.

Art. 34. - La durata in carica degli eletti agli uffici è triennale, salvo i casi di necessaria integrazione nel corso del mandato.

Il Superiore, i Governatori, il Segretario e i Revisori possono essere rieletti consecutivamente nello stesso ufficio una sola volta.

Art. 35. - In circostanze speciali, se lo richiedono gravi motivi, l'Arcivescovo o chi da lui delegato può designare un commissario che in suo nome regga temporaneamente la Confraternita.

Il Padre Spirituale

Art. 36. - È nominato dall'Ordinario Diocesano (can. 317,1).

Nella Confraternita egli rappresenta il Vescovo e pertanto gli si deve obbedienza, nelle materie di fede e morale secondo la disciplina ecclesiale, e responsabile collaborazione nelle attività pastorali.

La sua presenza garantisce la permanenza del riconoscimento della ecclesialità del Sodalizio.

Art. 37. - Sono compiti del Padre Spirituale:

- a) presenziare alle riunioni ordinarie, straordinarie ed elettive dell'Assemblea dell'Arciconfraternita;
- b) organizzare e presiedere le Liturgie anche a mezzo di un suo delegato;
- c) stabilire le Celebrazioni, feriali o festive, e l'orario di esse, sentito il Governo della Arciconfraternita;
- d) celebrare le esequie dei soli confratelli nella Chiesa dell'Arciconfraternita;
- e) tenere, almeno una volta al mese, una catechesi ai confratelli, preoccupandosi della loro crescita nella fede e della loro formazione permanente;
- f) adempiere fedelmente agli obblighi dei suffragi e dei legati;
- g) disporre circa la cura dell'Oratorio e degli arredi sacri;
- h) riferire all'Ordinario della vita spirituale dell'Arciconfraternita;
- i) promuovere l'attuazione degli orientamenti pastorali della Diocesi;
- j) prendere atto:
 - a) dei verbali delle adunanze dell'Assemblea,
 - b) delle deliberazioni legittimamente adottate dal Governo,
 - c) delle relazioni di accompagnamento del bilancio preventivo e consuntivo;
- k) esprimere parere per l'ammissione, sospensione o espulsione dei soci;
- l) esercitare il diritto di veto circa l'esecutività delle deliberazioni del Governo o dell'Assemblea, dandone immediata comunicazione all'Ufficio diocesano confraternite, in ipotesi di contrasto con la dottrina della Chiesa e la morale cattolica e qualora esse, a suo giudizio, possano ostare al corretto esercizio della Liturgia, ovvero impedire l'applicazione delle direttive del Vescovo in ordine alla pastorale diocesana.

Appendice



• 1990 •

• 1991 •

• 1992 •

• 1993 •

• 1994 •

• 1995 •

• 1996 •

• 1997 •

• 1998 •

• 1999 •

• 2000 •

• 2001 •

• 2002 •

• 2003 •

• 2004 •

Indicazioni pastorali per le Arciconfraternite

Il Nuovo regolamento generale per la revisione e l'aggiornamento degli Statuti delle Confraternite della Diocesi, nell'art. 1, stabilisce che *"lo scopo di ogni Confraternita è quello di promuovere e di curare la vita morale e religiosa dei propri membri, di formarli alla dottrina della fede, di guidarli alla testimonianza della carità"*.

Poiché con il passar del tempo, alcune Arciconfraternite hanno ridotto il loro campo di azione al solo culto esteriore del Santo titolare, all'impegno ripetitivo di celebrazioni, specialmente nella Settimana santa, e alla gestione dei loculi cimiteriali, diventa urgente che esse ritrovino la loro identità e la loro funzione formativa, liturgica, culturale, caritativa sociale e patrimonio di religiosità popolare. Affinché questo si realizzi è necessario che ogni Confraternita si impegni a:

- vivere all'interno di essa la comunione fraterna;
- promuovere iniziative per la formazione cristiana permanente dei confratelli;
- organizzare incontri di preghiera e a partecipare assiduamente alle Celebrazioni liturgiche;
- partecipare alle varie iniziative e alle Celebrazioni più importanti presiedute dal Vescovo nella Chiesa cattedrale e a quelle della parrocchia in cui sono locate;
- partecipare alle processioni diocesane, a quelle promosse dal parroco e a quelle dei Santi patroni delle città di riferimento;
- sostenere le manifestazioni e gli esercizi dell'autentica pietà popolare;

- promuovere il volontariato e la solidarietà mediante l'esercizio delle opere di misericordia con particolare attenzione alle nuove povertà;
- testimoniare la carità fraterna specialmente verso le persone povere, sole, malate, bisognose di aiuto;
- collaborare per l'attuazione del Piano pastorale del Vescovo;
- offrire un apporto responsabile e costruttivo nella vita della parrocchia e del decanato;
- costruire rapporti di comunione e di collaborazione con le altre Arciconfraternite e con le Associazioni e i Movimenti presenti sul territorio ;
- intensificare la propria presenza nella vita sociale e politica per costruire un mondo più giusto e fraterno, anche testimoniando e trasmettendo i valori cristiani nella propria città, nei quartieri, sul posto di lavoro;
- realizzare con l'approvazione del Vescovo opere di carità, solidarietà fraterna, rispondenti alle nuove povertà umane e sociali.

Questi obiettivi, accolti e realizzati nel tempo, faranno delle Arciconfraternite luoghi aperti al territorio, in cui i laici si sentano corresponsabili nella costruzione del Regno di Dio e, animati da spirito missionario, siano vero segno di rinnovamento e di speranza per la nostra Chiesa diocesana.

**A tutti i Superiori, Governatori,
Commissari Arcivescovili,
Amministratori delle dipendenti
Confraternite della Diocesi di Napoli**

Oggetto: riqualificazione e recupero tecnico-funzionale di loculi ultracentenari all'interno delle cappelle sepolcrali

Pervengono a questo Ufficio numerose segnalazioni circa l'iniziativa di alcune dipendenti Confraternite di procedere a lavori di manutenzione per la riqualificazione ed il recupero tecnico-funzionale di loculi ultracentenari esistenti all'interno di molte Cappelle sepolcrali.

Al fine di evitare confusioni, disguidi o errate impostazioni di tale delicatissima pratica, questo Ufficio, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali di Tutela e Controllo su tutte le Confraternite della Arcidiocesi di Napoli, ritiene doveroso fornire le seguenti direttive e precisazioni in merito:

1. tutte le delibere di manutenzione di qualsiasi genere (e dunque anche di interventi di riqualificazioni di loculi ultracentenari) devono obbligatoriamente essere portate alla approvazione del Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite e, ove previsto, anche alla successiva approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici per ratificarne la validità e l'esecutività;

2. i presupposti basilari che devono sussistere per l'espletamento della pratica di riqualificazione di loculi ultracentenari sono:
 - l'accertamento della naturale scadenza della concessione d'uso dei loculi (99 anni);
 - la necessità di un'opera di riqualificazione dei loculi stessi sussistendo condizioni di fatiscenza o forme di degrado, prodotte soprattutto dall'invecchiamento naturale dei manufatti o dalla mancata manutenzione;
3. la procedura attuata deve rispettare pienamente quanto contenuto nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 21 febbraio 2006) del Comune di Napoli;
4. le operazioni da svolgere possono suddividersi secondo due direttrici principali: una amministrativo-legale ed una tecnica.
 - La procedura amministrativo-legale dovrà prevedere la ricerca dei concessionari e/o degli eredi di concessionari o utenti dei loculi. In mancanza si procederà alla pubblicazione di appositi avvisi sia nella sede dell'Arciconfraternita che nella Cappella cimiteriale e/o sul relativo loculo, concedendo un tempo determinato per eventuali opposizioni
 - alla procedura di retrocessione "gratuita".
Fondamentale ed indispensabile sarà la affissione presso l'Albo Pretorio del Comune di Napoli dei nominativi dei vecchi concessionari o utenti dei loculi o, in mancanza, dei nomi e delle date riportate nelle epigrafi, per un periodo di tempo determinato che, in ogni caso, non dovrebbe mai essere inferiore ai 90 giorni.

L'aspetto amministrativo-legale va analizzato, comunque, avvalendosi della consulenza di professionisti o esperti del campo.

- Per quanto concerne l'aspetto tecnico, la richiesta di riqualificazione dei loculi esistenti, con la collocazione dei resti mortali in loculi liberati, è ammessa anche dal Regolamento di Polizia Mortuaria che prevede la possibilità di collocare nello stesso loculo resti mortali appartenenti a persone diverse dal concessionario (art. 12 regolamento di polizia mortuaria del Comune di Napoli). E' lecito dunque ritenere che tale possibilità vada estesa anche a resti mortali non appartenenti a consanguinei.
- Qualunque spostamento di resti mortali dai loculi, previa richiesta alla competente autorità comunale, deve avvenire così come previsto dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.
- La procedura tecnico-amministrativa da seguire per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione può essere duplice in funzione della destinazione d'uso dei loculi. Se si vogliono trasformare loculi per resti mortali in loculi per tumulazione, il procedimento da seguire sarà quello della richiesta del permesso a costruire; mentre qualora la destinazione d'uso resti la stessa (loculo per resti mortali in loculo per resti mortali), il procedimento da seguire sarà quello della Dichiarazione di Inizio Attività.

Ovviamente i tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni sono diversi e variano dai trenta giorni, per la Dichiarazione di Inizio Attività, ai sei mesi circa per il rilascio del permesso a costruire. Entrambe le procedure devono essere

precedute, qualora si operi nell'ambito del Cimitero Monumentale di Poggioreale, dal relativo Nulla Osta rilasciato dalla competente Sovrintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli in quanto il cimitero monumentale è sottoposto a vincolo.

5. Sarà utile, prima di effettuare qualsiasi spostamento di salme o lapidi, predisporre adeguato report fotografico di tutte i loculi esistenti e, contestualmente, istituire un apposito registro ove potranno essere annotati tutti gli spostamenti dei resti mortali. I resti traslati, puntualmente identificati (ove possibile) e catalogati, saranno degnamente sistemati in cassette di zinco all'uopo predisposte, con l'indicazione dei nominativi dei defunti, delle date di riferimento e del loculo di provenienza; e, in assenza dell'eventuale rinnovo del beneficio d'uso, dovranno essere riposti in loculi all'uopo designati o in fosse di interro (svuotate del terreno) precedentemente individuate oppure riposti negli appositi ossuari ove esistenti.
6. Soltanto dopo adeguato accertamento della inesistenza di concessionari o utenti dei loculi interessati alla procedura di riqualificazione o dei loro eredi, oppure in assenza della volontà di detti eredi di rinnovare la concessione all'uso del loculo, la Confraternita avrà la facoltà di disporre e dunque di riassegnare ad altro utente i loculi resisi disponibili dopo l'intervento di riqualificazione.

Alla luce di tutto quanto esposto, in ordine al corretto espletamento della particolarissima pratica di riqualificazione di loculi ultracentenari, si confida nella sensibilità, nella

competenza e nella responsabilità dei Superiori, Governatori e Commissari arcivescovili.

IL DIRETTORE
Mons. Raffaele Ponte

**A tutti i Superiori, Governatori,
Commissari Arcivescovili,
Amministratori delle dipendenti
Confraternite della Diocesi di Napoli**

Oggetto: adeguamento quote associative operazioni di terrasanta, gestione delle cappelle cimiteriali, disposizioni.

Questo Ufficio nell'ambito dei suoi poteri di Vigilanza e Controllo sulle Confraternite della Arcidiocesi di Napoli, al fine di rendere uniforme il comportamento di tutte le dipendenti Confraternite in materia cimiteriale, considerate le numerose richieste dei Sodalizi pervenute al Comitato Esecutivo Diocesano, e tenuto conto che gli importi delle quote associative dovute alle Confraternite per le operazioni di terrasanta effettuate nelle cappelle cimiteriali non venivano rivisti dal 1997, ha approntato gli importi delle nuove quote dovute per ciascuna operazione cimiteriale secondo la tabella allegata alla presente comunicazione.

Pertanto a partire dalla data della ricezione della presente circolare, e comunque entro il 01 Maggio 2010, tale provvedimento dovrà essere reso esecutivo a cura dei Superiori, Commissari o Governatori di tutte le dipendenti Confraternite della Diocesi.

Le Confraternite che avessero già deliberato la modifica delle suddette quote, con la presa d'atto del Comitato Esecutivo Confraternite, secondo gli importi indicati nella tabella allegata continueranno ad osservarle; quelle confraternite che invece avessero deliberato una modifica per importi in tutto o in parte diversi dovranno ottenere il necessario visto di approvazione dell'Ufficio

Diocesano Arciconfraternite, inviando una delibera di governo motivandone la richiesta.

Le quote spettanti agli incaricati restano, per il momento, invariate secondo le disposizioni attualmente in vigore; ma sarà cura dei Legali Rappresentanti di ciascuna Confraternita far pervenire all'Ufficio Diocesano la situazione di ogni incaricato alle cappelle cimiteriali.

La tabella delle quote associative relative alle operazioni cimiteriali dovrà essere esposta al pubblico in ogni cappella sepolcrale ed essere ben visibile a tutti onde evitare ogni tipo di speculazione. A tale scopo, in via provvisoria, potranno essere fatte fotocopie della stessa tabella fornita in allegato, per l'immediata affissione in vari punti di tutte le cappelle sepolcrali; successivamente saranno affissi, a cura di Superiori, Commissari o Governatori, apposite tabelle rigide in cui dovranno essere contenute tutte le quote associative in vigore.

La voce "apertura straordinaria Cappella cimiteriale" è da intendersi quale richiesta di accesso straordinario alla Cappella sepolcrale, di visitatori o confratelli, in un giorno diverso da quelli previsti dal calendario di apertura ordinaria al pubblico della Cappella stessa, che dovrà essere fissato per tutte le Cappelle cimiteriali a cura dei Superiori, Commissari o Governatori ed essere portato a conoscenza dell'Ufficio Diocesano Confraternite.

La richiesta di apertura straordinaria della Cappella sepolcrale dovrà pervenire all'amministrazione della singola confraternita ed essere preventivamente autorizzata dal Superiore, Commissario, Governatore del Sodalizio stesso.

Restano solo esclusi, ovviamente, i giorni in cui vengono effettuate le singole operazioni di terrasanta per le quali non deve essere assolutamente riscosso quanto previsto per l'apertura della Cappella cimiteriale. L'accesso alla Cappella cimiteriale, peraltro, nei giorni in cui sono previste le

operazioni di terrasanta, non è in nessun caso consentito al pubblico, ma è riservato soltanto ai familiari dei defunti interessati all'operazione di terrasanta prevista.

In una fase di rinnovo della gestione delle Cappelle cimiteriali, si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti i Superiori, i membri di Governo, i Governatori ed i Commissari Arcivescovili, affinché tutte le operazioni cimiteriali si svolgano nella perfetta regolarità e trasparenza, tenendo sempre ben presente che la Cappella sepolcrale è, innanzitutto, un luogo destinato al culto della memoria dei defunti e alla preghiera.

L'Ufficio Diocesano darà comunque chiare indicazioni per una più corretta e trasparente gestione di tutte le operazioni che avvengono al cimitero, in particolare sulla corretta procedura di assegnazione delle fosse di interro e dei loculi. A questo proposito si invitano le amministrazioni di tutte le Confraternite ad assumere il controllo ed il monitoraggio puntuale di tutte le fosse di interro e di tutti i loculi disponibili nelle Cappelle cimiteriali.

Sarà cura invece della Direzione dell'Ufficio Diocesano Confraternite:

- fornire in tempi brevi una nuova modulistica da utilizzare per l'accesso ai servizi cimiteriali con le relative istruzioni sulle modalità di ammissione agli stessi;
- impartire a tutte le Confraternite linee guida per la gestione delle quote associative annue dovute dagli utenti dei loculi all'interno delle Cappelle cimiteriali invitando fin d'ora le Confraternite a comunicare a questo Ufficio, la situazione attualmente esistente in ciascuna Confraternita nonché l'importo in vigore, al fine di procedere ad una auspicabile uniformità;

- evidenziare la prassi corretta di assegnazione dei loculi all'interno delle Cappelle cimiteriali.

Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i Legali Rappresentanti dei Sodalizi che è tuttora valido quanto contenuto nel Disciplinare Provvisorio per le Confraternite della Diocesi di Napoli, e, in particolare, si comunicano le seguenti ulteriori disposizioni:

1. rimane in vigore il Regolamento per la Disciplina delle Funzioni di Governo delle Confraternite per attività funerarie e cimiteriali;
2. tutte le delibere di assegnazione di loculi nelle Cappelle cimiteriali devono essere vidimate dall'Ufficio Diocesano Confraternite;
3. tutte le delibere:
 - di lavori,
 - di costruzioni di loculi (previo regolare permesso a costruire o concessione regolarmente vidimati dall'Ufficio Diocesano Confraternite),
 - di manutenzione di qualsiasi genere da effettuarsi presso le Cappelle cimiteriali, immobili di Città o Oratori,

devono obbligatoriamente essere portate alla approvazione del Direttore dell'Ufficio Diocesano Confraternite e, ove previsto, anche alla successiva approvazione del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici per ratificarne la validità e l'esecutività, fatta salva la sola somma urgenza che ricade nella responsabilità dei legali rappresentanti, per la quale si richiede, in ogni caso, la tempestiva vidimazione dell'Ufficio Diocesano Confraternite quale Organo di Tutela e Controllo;

4. tutti gli atti di straordinaria amministrazione di qualsiasi tipo posti in essere dalle dipendenti Confraternite, ivi comprese eventuali nuove assunzioni di personale dipendente, devono essere portati preventivamente alla conoscenza del Direttore

dell'Ufficio Diocesano Confraternite per la necessaria approvazione, in mancanza della quale ogni atto sarà considerato illegittimo;

5. tutti i contratti di qualsiasi tipo, vincolanti per le Confraternite, che fossero sottoscritti dai Legali Rappresentanti, devono essere portati alla conoscenza della Direzione dell'Ufficio Diocesano per la necessaria approvazione quando prevista;
6. tutti i compensi dovuti ai Commissari Arcivescovili o Governatori, come previsto dal Disciplinare Provvisorio, sono determinati dall'Organo di Vigilanza e Controllo; quelli dovuti eventualmente ai Superiori o membri di Governo devono necessariamente essere approvati dalla Direzione dell'Ufficio Diocesano Confraternite.

I compensi che fossero, invece, eventualmente già percepiti da Superiori o membri di Governo devono essere regolarmente deliberati dal Sodalizio e sottoposti all'Ufficio Diocesano Confraternite per la necessaria approvazione.

IL DIRETTORE
Mons. Raffaele Ponte

QUOTE ASSOCIATIVE PER LE OPERAZIONI CIMITERIALI

INUMAZIONE adulti per tutte le cappelle cimiteriali (20 mesi)	Euro Euro 280,00
INUMAZIONE corpuscoli (bambini, neonati ed equiparati)	Euro 150,00
ESUMAZIONE	Euro 70,00
PROROGA INUMAZIONE (al mese)	Euro 15,00
ENTRATA/USCITA RESTI MORTALI	Euro 50,00
ENTRATA/USCITA CENERI	Euro 50,00
TUMULAZIONE	Euro 280,00
ESTUMULAZIONE	Euro 100,00
APERTURA STRAORDINARIA CAPPELLA CIMITERIALE	Euro 30,00
(escluso per le operazioni di terrasanta)	
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PER CONTRIBUTO SPESE STATUTARIE E DI CULTO A CARICO DEGLI USUARI DEI LOCULI E LORO EREDI	Euro 10,00

**A tutti i Superiori, Governatori,
Commissari Arcivescovili,
Amministratori delle dipendenti
Confraternite della Diocesi di Napoli**

Oggetto: rinuncia beneficio loculi

Questo Ufficio nell'ambito dei suoi poteri di Vigilanza e Controllo sulle Confraternite della Arcidiocesi di Napoli, al fine di rendere uniforme il comportamento di tutte le dipendenti Confraternite in materia di rinuncia al beneficio d'uso di loculi, considerate le numerose segnalazioni pervenute riguardanti la corretta applicazione della normativa sui loculi che si rendono disponibili per rinuncia dei legittimi utenti, invita le dipendenti Confraternite a prendere nota delle precisazioni che si forniscono con la presente ed ad attenersi strettamente.

Nel caso che l'effettivo utente di un loculo volesse recedere dai benefici stabiliti dall'apposita delibera di un Sodalizio, regolarmente vidimata dalla Curia Arcivescovile di Napoli, rinunciando ad ogni diritto acquisito ed in particolare a quello del deposito dei resti mortali nel loculo identificato in detta delibera, dovrà farne domanda scritta direttamente al legale rappresentante della Confraternita.

Questi, dopo aver accertato che nel loculo non vi siano depositi resti mortali, (giusta dichiarazione a parte sottoscritta dall'utente rinunciatario) e che non sussistano impedimenti di ordine amministrativo ed economico, disporrà per il rimborso all'interessato della somma risultante dalla predetta delibera che, a discrezione del Superiore, del

Governatore o del Commissario Arcivescovile, potrà essere oggetto di una maggiorazione concordata a seconda dello stato di fatto, ma che, in ogni caso, non potrà mai superare l'importo rivalutato secondo gli indici annuali dell'ISTAT per l'intero periodo intercorrente tra la data dell'ultimo versamento effettuato dall'interessato a favore della Confraternita, a quella dell'effettivo rimborso.

Naturalmente la Confraternita conserva la facoltà di decurtare da tale rimborso le eventuali spese per il ripristino dei luoghi (lapide ed epigrafe) per le spese amministrative e per gli eventuali altri oneri sostenuti. Tale decurtazione, in ogni caso, non potrà mai superare il 20% della somma che si restituisce all'utente rinunciataro.

Al completamento della pratica di rinuncia al beneficio d'uso del loculo deve essere ritirata, a cura delle amministrazioni delle singole Confraternite, tutta la documentazione in possesso dell'utente rinunciataro, inerente il loculo, ivi compresa la delibera originale vidimata dalla Curia Arcivescovile di Napoli.

L'articolo 18 del Regolamento per la Disciplina delle Funzioni di Governo delle Confraternite per attività funerarie e cimiteriali, prevede che la pratica di rinuncia al beneficio dei loculi sia esperibile esclusivamente dai legittimi utenti e che non sia sperimentabile anche da eredi o successori; ma, al fine di prevenire eventuali speculazioni e di venire incontro alle numerose richieste pervenute allo scrivente Ufficio, in ordine alla possibilità che, in via straordinaria, tale pratica possa essere espletata anche da eredi, successori, o aventi causa dei legittimi utenti di loculi, e tenuto conto anche della mancanza di loculi disponibili all'interno delle Cappelle sepolcrali a fronte delle numerosissime domande, si precisa quanto segue:

- a tutti gli eredi, successori o aventi causa degli utenti dei loculi rimane in ugual misura il

godimento dell'uso del loculo e, pertanto, anche il beneficio del deposito dei loro resti mortali nel loculo di cui trattasi purché vengano rispettati gli obblighi, le norme, le disposizioni ed i regolamenti emanati ed emanandi dalla Confraternita, dalle Autorità Canoniche e Civili nonché sussistano con la Confraternita, nei limiti temporali della concessione, tutti i rapporti associativi ivi compreso il regolare pagamento della prevista quota annua;

- in via straordinaria si consente che la pratica di rinuncia al beneficio d'uso dei loculi sia sperimentabile anche da eredi, successori o aventi causa, solo ed esclusivamente nel rispetto delle seguenti norme:
1. tutti gli eredi e, comunque, tutti gli aventi diritto, indistintamente, devono dichiarare, mediante Atto notorio, il decesso dell'utente, che nel loculo non vi sono resti mortali nonché la volontà di rinunciare al beneficio d'uso del loculo di cui trattasi a favore dell'Arciconfraternita, e, nel caso, rilasciare delega, con apposita dichiarazione scritta, ad uno degli eredi per l'incasso del rimborso nella misura dovuta.
 2. le dichiarazioni di cui al p.1 che precede assumono sia per chi le rilascia che per il delegato rilevanza giuridica sia in campo penale che civile esonerandosi l'Arciconfraternita da ogni responsabilità per qualsivoglia ragione o causa relativa. La valutazione di singoli casi particolari è affidata alla responsabilità di Superiori, Governatori, e Commissari Arcivescovili;
 3. la minima documentazione a corredo della pratica di rinuncia al beneficio d'uso deve essere la seguente:
 - a) atto di morte dell'utente del loculo;

- b) certificato di famiglia, anche integrale ove siano identificati tutti gli eredi viventi dell'usuario del loculo in questione;
- c) esplicita dichiarazione da parte dell'erede delegato nonché del deputato alla terrasanta che nel loculo in questione non vi siano deposti resti mortali e che non sussistano altri impedimenti;
- d) gli Atti notori e le deleghe.

Tutta la documentazione deve essere prodotta con le necessarie autentiche della firma nei modi previsti per legge, in carta semplice. Non sono ammesse le autocertificazioni.

Per tutti i loculi resisi disponibili a seguito di rinunce degli usuari le quote associative di riassegnazione sono fissate dagli stessi Sodalizi avendo quale riferimento lo stato di fatto dei loculi, la vetustà oppure riferendosi alle quote già in vigore nella stessa Cappella cimiteriale.

Si stabilisce altresì che nella nuova riassegnazione di un loculo ad un nuovo usuario, cui seguirà regolare la delibera vidimata dalla Curia Arcivescovile di Napoli, dovrà farsi preciso riferimento alla pratica definita con l'usuario rinunciatario.

Lo scrivente Ufficio, infine, tiene a ribadire che tutti i rapporti amministrativi e finanziari derivanti dalle procedure di cui alla presente notificazione, devono svolgersi solo ed esclusivamente presso la sede di ogni singolo Sodalizio.

Si confida nella piena e fattiva collaborazione di tutti.

IL DIRETTORE
Mons. Raffaele Ponte

Indice

Introduzione	5
Decreto del Cardinale Crescenzo Sepe	8
Nuovo regolamento	9
Revisione dello Statuto	11
Appendice	23
Indicazioni pastorali per le Arciconfraternite	25
Documento di riqualificazione e recupero dei loculi ultracentenari	27
Documento di adeguamento quote associative	32
Tabella quote	37
Documento rinuncia beneficio loculi	38

*Finito di stampare
nel mese di
Aprile 2010*



